

TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Maria Acagnino,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 525/2024 ad istanza di Di Grazia Salvatore Marco, nato a Catania il 23-11-1984, C.F. DGR SVT 84S23 C351W, e Cuscani Maria Cristina, nata a Catania (CT) il 08/09/1987, C.F. CSC MCR 87P48 C351Y, entrambi residenti in Mascalucia (CT), via Pastrengo n. 3, elettivamente domiciliati in Zafferana Etnea, via IV Novembre n. 284 – fax 095/4192902 e pec flaviacavallaro@pec.ordineavvocaticatania.it- presso lo studio dell'Avv. Mariaflavia Cavallaro C. F. CVL MFL 89S63 A028L, che li rappresenta e difende

rilevato che i proponenti hanno inteso chiedere l'accesso alla procedura denominata *“piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)”*;

esaminata la relazione redatta dall'OCC dell'Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Catania nella persona del gestore dott.ssa Concetta Stefania Musumeci di cui all'art. 68 CCI nonché la documentazione allegata al ricorso;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 CCI *“1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. 4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. 5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto. 6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. 7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura”*;



rilevato che, ad una prima valutazione, la proposta avanzata da Di grazia Salvatore Marco e Cusani Maria Cristina appare ammissibile, in considerazione delle circostanze e dei dati rappresentati nella relazione redatta dall'OCC;

rilevato che l'OCC dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 70 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che le somme per il pagamento dei creditori nella misura e con le modalità indicate nella proposta (per un totale di € 200.791,90) verranno corrisposte con le seguenti modalità: euro 189.209,68 relativi al mutuo ipotecario Credit Agricolé saranno corrisposti in 254 rate mensili così come da piano di ammortamento del mutuo (con scadenza 05-01-2046) ai sensi dell'art. 67 co. 5 C.C.I.I. mediante addebito diretto su conto corrente, mentre l'importo di euro 9.302,97 a tutti gli altri creditori sarà pagato nel termine di 76 mesi (sei anni e tre mesi);

rilevato che, in seno al ricorso, i debitori hanno chiesto che venisse disposto *“che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nei confronti della ricorrente”*;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visti gli art.li 63 ss CCI

P.Q.M.

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che l'OCC proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentiti i debitori, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

SOSPENDE

i procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti



sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

I debitori che non potrà compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Giudice.

Si comunichi.

Catania, 13.5.2025

Il Giudice
Maria Acagnino

